

Il Ministero del Lavoro con il Decreto n. 143/2021, in attuazione dell'art. 8, comma 10-bis, DL n. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni" e dell'Accordo collettivo 10.9.2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile (ANCE, Legacoop Produzione & Servizi, ecc.), ha definito il **sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Tale verifica, come evidenziato nelle "premesse" del citato Decreto,



*"può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, **promuovendo l'emersione del lavoro irregolare** attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e **assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori** sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza".*

La verifica della congruità:

- si riferisce all'**incidenza della manodopera** relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile nell'ambito dei **lavori**:
 - **pubblici / privati**;
 - eseguiti da:
 - **imprese affidatarie**, in appalto / subappalto;
 - **lavoratori autonomi** coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.



Per i **lavori privati** la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo **pari o superiore a € 70.000**;

- riguarda i **lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori** alla competente Cassa Edile / Edilcassa è **effettuata dall'1.11.2021**.

AMBITO APPLICATIVO

Come accennato, la verifica della congruità interessa la manodopera utilizzata nel **settore edile** nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, **direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria** dei lavori, per le quali trova applicazione la **contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale**.

Sul punto, l'Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 fornisce la seguente elencazione di lavori edili / di ingegneria civile:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento / trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici / opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile / scavi / montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili / di ingegneria civile.



La verifica della congruità **non trova applicazione** con riferimento ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli **eventi sismici del 2016**, per la quale siano già state previste specifiche Ordinanze.

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

In fase di prima applicazione la verifica della congruità della manodopera è effettuata in base ai seguenti **indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori** di cui al citato Accordo collettivo 10.9.2020.

Tabella relativa agli indici minimi di congruità

| Categorie | | % incidenza minima manodopera sul valore opera |
|-----------|--|--|
| 1 | OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture | 14,28% |
| 2 | OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti | 5,36% |
| 3 | Ristrutturazione di edifici civili | 22% |
| 4 | Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti | 6,69% |
| 5 | OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30% |
| 6 | OG3 - Opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
| 7 | OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo | 10,82% |
| 8 | OG5 - Dighe | 6,07% |
| 9 | OG6 - Acquedotti e fognature | 14,63% |
| 10 | OG6 - Gasdotti | 13,66% |
| 11 | OG6 - Oleodotti | 13,66% |
| 12 | OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
| 13 | OG7 - Opere marittime | 12,16% |
| 14 | OG8 - Opere fluviali | 13,31% |
| 15 | OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
| 16 | OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
| 17 | OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |

Secondo quanto precisato nel citato Accordo collettivo 10.9.2020, nella Tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro comprensivo dei contributi INPS, INAIL nonché di quanto versato alla Cassa Edile / Edilcassa **ragguagliate all'opera complessiva**, attraverso l'imputazione della **manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori** che concorrono alla stessa.




Il Ministero del Lavoro provvede ad **aggiornare periodicamente** i predetti indici di congruità.

Al fine della verifica della congruità vanno considerate le **informazioni dichiarate dall'impresa principale alla competente Cassa Edile / Edilcassa** con riferimento ai seguenti elementi:

- **valore complessivo dell'opera**
- **valore dei lavori edili previsti** per la realizzazione della stessa
- **committenza**
- eventuali **imprese subappaltatrici / sub-affidatarie**



In caso di variazioni, da parte del committente, riferite ai **lavori oggetto di verifica**, l'impresa deve dimostrare la congruità in relazione al **nuovo valore determinato dalle varianti apportate**.



TERMINI E MODALITÀ DI RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

La competente Cassa Edile / Edilcassa rilascia l'attestazione di congruità **entro 10 giorni dalla richiesta** da parte del committente (impresa affidataria / soggetto delegato).

| Tipologia lavori | Congruità dell'incidenza della manodopera |
|------------------------|--|
| Lavori pubblici | È richiesta dal committente / impresa affidataria in occasione della presentazione dell' ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori . |
| Lavori privati | Deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente . A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva. |

ASSENZA DI CONGRUITÀ ED EFFETTI SUL DURC ON-LINE

Nel caso in cui **non sia possibile attestare** la congruità, la Cassa Edile / Edilcassa comunica all'impresa affidataria le **difformità riscontrate**, invitandola a **regolarizzare la posizione entro 15 giorni**. A tal fine è richiesto il **versamento della differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità**.

La **regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità**.

Decorso il predetto termine, l'**esito negativo** della verifica di congruità viene comunicato al soggetto interessato, **indicando gli importi a debito e le irregolarità riscontrate**. A seguito di ciò la competente Cassa Edile / Edilcassa provvede ad iscrivere l'impresa affidataria nella **Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)**.



La Cassa Edile / Edilcassa **rilascia comunque l'attestazione di congruità** in presenza di uno **scostamento pari o inferiore al 5%** della percentuale di incidenza della manodopera rispetto agli indici di congruità. A tal fine è richiesta un'ideale dichiarazione del direttore dei lavori che ne giustifichi lo scostamento.

Come previsto nel citato Accordo collettivo 10.9.2020, l'impresa affidataria **non congrua** può dimostrare il **raggiungimento della percentuale** di incidenza della manodopera, esibendo idonea documentazione attestante costi non registrati presso la Cassa Edile / Edilcassa.

In caso di mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica / privata), incide, **dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva** finalizzate al rilascio del DURC on-line per l'impresa affidataria.

■